

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO E CONTRATTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DIDATTICA PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA PER IL MINISTERO DELLA CULTURA

OGGETTO: La presente procedura è volta alla stipula di un contratto di affidamento in concessione del servizio di didattica presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (di seguito: "Galleria"), a fronte del pagamento alla Galleria di corrispettivi economici (royalties e canone), come meglio descritto nei punti successivi.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Il luogo di esecuzione dei servizi è situato all'interno della Galleria con sede in Roma (00197), viale delle Belle Arti n. 131.

DURATA DELLA CONCESSIONE: dal 15 marzo 2021 al 31 dicembre 2021

VALORE DELLA CONCESSIONE: € 15.314,00 (Vedasi allegato PEF – Piano economico finanziario)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Isabella De Stefano

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: sig.ra Fabiana Verolini

CIG: ZE530C0333

IMPORTI A BASE D'ASTA:

- Canone per l'intera durata del servizio pari a € 1.010,00 (Euro milledieci//00)
- Royalties pari al 12,01% (dodici//01 per cento) degli incassi al netto dell'IVA.

1. DIDATTICA

Il servizio di didattica comprende l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di visite e laboratori didattici per bambini, per gli adulti, per le famiglie, per le scuole di ogni ordine e grado e per il pubblico disabili.

La Galleria metterà a disposizione del Concessionario, a titolo gratuito, i diritti di utilizzazione economica delle immagini, delle opere, del logo e di tutti i materiali in suo possesso utili all'organizzazione dei servizi oggetto del presente paragrafo. Tali materiali potranno essere utilizzati dal Concessionario solo ai fini previsti nel presente capitolato tecnico ed esclusivamente per il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario si impegna sin d'ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nella Convenzione e nelle regole tecniche, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative.

Il Concedente, nel corso della durata della presente Convenzione, si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario di incrementare o diminuire le attività indicate, fino alla concorrenza di un quinto del valore della Concessione.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l'esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.

Il Concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione.

Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:

- a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente Convenzione, alla normativa vigente e ai regolamenti;
- b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Il Concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza della situazione e delle potenzialità del mercato di riferimento. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.

Il Concessionario assume, pertanto, il rischio dell'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione e, conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando il Concedente da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso.

Nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato il Concessionario dovrà assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela della Privacy (D.lgs. 196/2003 e, ove applicabile, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. VISITE E LABORATORI DIDATTICI

Ferme restando le attività gestite in forma diretta dalla Galleria (visite e laboratori, progetti di alternanza scuola- lavoro, etc.) e che sono dunque escluse dal presente Capitolato e non sono affidate in concessione, oggetto del servizio è la progettazione e realizzazione di visite e laboratori didattici, anche on line, rivolti alle famiglie, al pubblico scolastico di ogni ordine e grado e ai pubblici speciali, riguardanti l'esposizione permanente della Galleria e le mostre temporanee.

Il servizio è svolto dietro il pagamento di un prezzo da parte degli utenti. Il Concessionario potrà definire i prezzi in base alla tipologia delle proposte e in accordo con la direzione del museo in relazione al coinvolgimento del pubblico di ogni età ed estrazione sociale.

Entro 15 giorni dall'avvio del servizio, il Concessionario consegna alla Galleria la proposta di progetti didattici articolati per percorso tematico e destinatari del servizio. La Galleria può richiedere integrazioni e modifiche alla proposta. Il Concessionario si impegna a presentare almeno 6 tipologie di percorsi didattici (4 laboratori e 2 visite didattiche) oltre a 3 offerte site specific per la Galleria e le sue mostre. Complessivamente i percorsi educativi dovranno coprire tutte le fasce di pubblico in età scolare anche fuori dall'orario scolastico (es. doposcuola, attività pomeridiane), anche nel periodo estivo, anche in lingua inglese.

Previa richiesta della Galleria, il Concessionario si impegna ad aggiornare i contenuti delle attività didattiche in occasione di modifiche del percorso espositivo e a progettare/realizzare specifici percorsi didattici in occasione delle giornate istituzionali, di mostre temporanee e di eventi privati istituzionali.

Per lo svolgimento dei laboratori didattici, la Galleria mette a disposizione del Concessionario a titolo gratuito e ad uso **non** esclusivo, le tre sale didattiche descritte nell'Appendice 1.

Al termine di ciascun laboratorio il Concessionario dovrà provvedere a riordinare le sale, svuotandole sia dei materiali utilizzati sia di eventuali materiali di scarto/immondizia, ripristinando quindi la situazione esistente prima dello svolgimento del laboratorio.

Tutti i materiali di consumo necessari all'esecuzione dei laboratori didattici sono a carico del Concessionario. La carta dovrà essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi relativi all'Acquisto di Carta per Copia e Carta grafica di cui al D.M. 4 aprile 2013.

Il Concessionario, relativamente alla carta per copia o carta grafica necessaria all'esecuzione dei laboratori didattici, deve utilizzare carta in possesso di tutti i criteri contenuti nell'etichetta Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per

copia e alla carta grafica) o altra etichetta di Tipo I equivalente.

Il Concessionario svolge le visite/laboratori didattici dietro prenotazione da parte degli utenti e concorda con gli uffici della Galleria l'uso degli spazi, provvedendo a predisporre un calendario settimanale delle attività, da consegnare alla Galleria entro il lunedì della settimana precedente a quella di erogazione dei servizi.

Per ragioni di sicurezza, il numero massimo di componenti del gruppo ammissibile è di 25 persone, fanno eccezione i gruppi scuola. In periodo di emergenza COVID-19 il massimo di componenti ammissibile per qualsiasi tipologia di gruppo è 14 pax.

Per tutta la durata del presente Capitolato Tecnico, il Concessionario è tenuto ad erogare il servizio in ottemperanza alle disposizioni, vigenti e future, inerenti il contenimento del contagio da COVID-19.

Il Concessionario si impegna a realizzare, costantemente nell'arco di vigenza contrattuale, campagne di promozione delle attività didattiche volte a massimizzare la fruizione della Galleria da parte delle scuole attraverso indirizzi dedicati suoi propri, rendicontando ogni mese successivo, entro il giorno 5, a quello di riferimento tramite report specifici, di cui al successivo paragrafo 5.

Il Concessionario si impegna ad impiegare personale altamente qualificato per l'erogazione delle attività didattiche. Gli operatori didattici devono infatti possedere almeno una laurea triennale in storia dell'arte o equipollente, e/o aver sostenuto durante gli studi universitari almeno due esami in storia dell'arte moderna e/o contemporanea. Inoltre, i suddetti operatori devono avere una conoscenza specifica documentabile nelle tecniche didattiche e pedagogiche e/o un'esperienza professionale consolidata nell'ambito dell'educazione all'arte e al patrimonio culturale. Almeno uno degli operatori didattici impiegati dal Concessionario dovrà conoscere almeno la lingua inglese con livello C1 certificato.

Il Concessionario può dare la disponibilità di un eventuale operatore didattico con conoscenza certificata della lingua italiana dei segni (LIS) per l'erogazione dei percorsi in tale lingua.

A richiesta della Galleria, il Concessionario è tenuto ad assicurare la pronta sostituzione del personale che, a insindacabile giudizio della Galleria stessa, non possenga i suddetti requisiti minimi e/o migliorativi offerti. In tal caso, il Concessionario si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali aventi requisiti pari a quelli minimi previsti dal presente Capitolato tecnico ovvero pari a quelli migliorativi eventualmente offerti. A tal fine, entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Galleria, ovvero da diverso termine eventualmente concordato con la stessa, deve sottoporre alla stessa il curriculum del sostituto. Entro 5 giorni dall'invio del curriculum, il Concessionario deve garantire l'entrata in servizio del sostituto.

Nel caso in cui il Concessionario intenda sostituire il personale addetto ai servizi, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Galleria. Il Concessionario si impegna a procedere alla sostituzione della/e risorsa/e con figure professionali aventi requisiti non inferiori a quelli della/e risorsa/e da sostituire, fornendo alla Galleria la documentazione.

L'attivazione del servizio di visite e laboratori didattici deve essere contestuale alla data di Avvio dell'esecuzione delle Attività.

3. STRUMENTI DIGITALI DI SUPPORTO ALLA VISITA

Il Concessionario si impegna a proporre eventuali soluzioni digitali innovative per la fruizione della visita e dei laboratori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, app, realtà aumentata, sistema di riconoscimento opere anche attraverso l'utilizzo delle immagini, delle opere, del logo e di tutti i materiali di cui al paragrafo 1. Le caratteristiche e i contenuti realizzati saranno concordati con la Galleria.

4. RISCOSSIONE INCASSI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio saranno riscossi dal Concessionario.

Sarà responsabilità del Concessionario la gestione del contante e degli introiti fino alla retrocessione finale delle royalties sul conto corrente della Galleria come disciplinato.

La Galleria non è dotata di cassaforte; è facoltà del Concessionario l'installazione, a sua cura, spese e responsabilità, in loco di una cassaforte destinata alla custodia del contante, il cui posizionamento sarà concordato con la Galleria.

La Galleria si riserva, direttamente o tramite soggetti terzi, la facoltà di eseguire sia verifiche periodiche sia verifiche puntuali in caso di anomalie (ad esempio: numero anomalo di storni, poca chiarezza nelle scritture contabili), volte a controllare la veridicità e la correttezza delle scritture contabili legate alle vendite.

Il Concessionario dovrà consentire il pagamento mediante i più diffusi sistemi di pagamento quali:

- pagamento in contanti;
- carte di credito e di debito appartenenti almeno ai circuiti di pagamento Visa, Mastercard, Paypal, Amex e PagoPA;
- bonifici bancari.

5. REPORTISTICA

Il Concessionario deve produrre una reportistica mensile avente ad oggetto, come minimo, i seguenti dati:

- numero, incasso unitario e complessivo dei servizi venduti, suddivisi per mese, giorno della settimana, canale di acquisto, tipologia, con indicazione della categoria di acquirente (scuole, utenti singoli, gruppi, etc.);
- caratteristiche minime degli acquirenti (età, sesso, nazionalità);
- dati e informazioni inerenti i risultati delle azioni di promozione e degli strumenti di affiliazione/fidelizzazione;
- qualsiasi altra elaborazione dei dati richiesta dalla Galleria sui servizi venduti.

Le caratteristiche (numero, configurazione dei dati, formato, modalità di trasmissione) dei report saranno concordati con la Galleria.

I rendiconti mensili devono essere consegnati alla Galleria entro il giorno 5 del mese successivo a quello oggetto di rendicontazione.

Si specifica che il database contenente tutte le informazioni di vendita, le anagrafiche e i profili del sistema saranno fruibili completamente dalla Galleria in qualsiasi momento. La Galleria resterà l'unica proprietaria di tale database al termine del contratto di concessione.

6. ROYALTY

Il Concessionario incassa gli introiti sul proprio conto corrente dedicato, garantendo il rispetto di tutti gli obblighi imposti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I costi di gestione del conto corrente e i costi relativi ai pagamenti elettronici (carte di credito, di debito, bonifici bancari, etc.) sono a carico del Concessionario. Si specifica inoltre che la convenzione con gli istituti di credito inerente i terminali per i pagamenti elettronici (POS) dovrà prevedere l'afflusso del denaro esclusivamente verso il conto corrente dedicato.

Entro il giorno 5 del primo mese successivo al mese della registrazione fiscale degli incassi, con valuta in pari data, il Concessionario versa alla Galleria, sul conto corrente da quest'ultima indicato, la quota parte di incassi (al netto iva) corrispondente alla Royalty, di cui al presente Capitolato, come rialzata in sede di offerta - ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo.

Il valore delle royalties è pari al 12,01% degli incassi al netto di IVA (il monte incassi è costituito dalla sommatoria delle ricevute, degli scontrini e delle fatture emesse).

Contestualmente al versamento della Royalty il Concessionario consegna alla Galleria un rendiconto contenente il dettaglio delle fatture, degli scontrini e delle ricevute o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso, emessi nel mese di riferimento, con l'indicazione degli introiti, al netto di iva, sui quali è applicata la Royalty.

7. CANONE

Il valore del canone per l'intera durata del servizio è pari ad € 1.010,00 (Euro milledieci//00). Il pagamento del Canone è previsto in due rate da 5 mesi anticipate costituite dalla metà dell'importo fisso offerto in sede di gara. Entro il giorno 5 del primo mese precedente ai 5 mesi di riferimento - ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, con valuta in pari data, il Concessionario versa alla Galleria, nel conto corrente da quest'ultima indicato, la quota parte di Canone annuo, di cui al presente Capitolato, come rialzata in sede di offerta.

8. AVVIO DEL SERVIZIO

Entro 15 giorni dalla data di avvio del contratto il Concessionario attiva tutti i servizi richiesti nel presente capitolato e, a seguire, redige in contraddittorio con la Galleria il Verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto.

Il Verbale, da redigersi in contraddittorio tra il Responsabile del Servizio e il Direttore dell'Esecuzione dovrà essere redatto in duplice copia e recare la firma di entrambe le parti. Il Concessionario, controfirmando per accettazione il suddetto Verbale, assume la custodia e la vigilanza su beni (ivi compresi gli arredi) e spazi e i locali resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando la Galleria da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

9. PENALI

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, previsti dai precedenti articoli, è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille del valore della concessione, salvo il diritto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea al risarcimento del danno ulteriore.

10. CLAUSOLA SOCIALE

Quando ne ricorrano i presupposti, secondo la normativa vigente, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

11. TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso **Banca Intesa San Paolo Agenzia Filiale Montefalco (PG) codice IBAN IT 81 E 03069 38540 100000047047** dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.136/2010.

La persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto è il Presidente e Legale rappresentante **Francescamaria Battazzi**, come sopra generalizzato, codice fiscale **BTTFNC74B43L117R**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il C.U.P. del servizio è e il C.I.G. è **ZE530C0333**.

Ai sensi dell'art.3 della L. n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Il Concessionario s'impegna a comunicare, ai sensi dell'art 3, comma 7, della L. n.136/2010, alla Galleria, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.

12. CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

Al termine del Contratto il Concessionario e la Galleria dovranno redigere un "Verbale di Riconsegna dei beni/spazi" concessi in prestito d'uso dalla Galleria e di cui ha assunto la custodia e la vigilanza per l'esecuzione dei servizi. Al termine del contratto, il Concessionario consegna alla Galleria la documentazione cartacea ed elettronica relativa ai servizi svolti.

In prossimità della scadenza del servizio o del diverso termine ritenuto congruo dalla Galleria, il Concessionario si impegna, su richiesta della Galleria, a consentire ogni attività utile ai fini di una eventuale procedura per l'affidamento dei servizi museali della Galleria (quale, a titolo esemplificativo, a consentire l'espletamento di sopralluoghi da parte di soggetti terzi).

13. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Nel corso della durata del servizio, la Galleria effettuerà una serie di verifiche di conformità volte a constatare il livello qualitativo del servizio erogato ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, nonché da quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Ferme le clausole di risoluzione previste dalla Legge, eventuali non conformità, recapitate tramite formali lettere di contestazione, non risolte con puntuali azioni correttive/preventive, potranno dare luogo a sanzioni di importo proporzionale alla natura e alla gravità della violazione, entro il tetto massimo pari al 10% del valore della concessione. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere comminate sanzioni nei seguenti casi:

- decoro e professionalità del personale non adeguati nell'esecuzione del servizio ed eventuale obbligo di sostituzione, come previsto al punto 2;
- mancata o incompleta erogazione del servizio a fronte di una prenotazione;
- presenza di anomalie, non risolte entro 2 giorni lavorativi, nel funzionamento o di difformità riscontrate che determinano malfunzionamenti bloccanti o fermi delle soluzioni digitali di cui al punto 3;
- mancato rispetto dei tempi di consegna dei report di cui al paragrafo 5;
- ritardo nel pagamento del canone di cui al paragrafo 7.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione è dichiarata nei termini e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice, per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dalla legge e dal presente contratto alla Stazione Appaltante.

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Galleria, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Concessionario che abbia notizia dell'inadempimento da parte di propri eventuali subcontraenti e/o subfornitori agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui al precedente art. 8 superi il dieci per cento del valore della concessione. La risoluzione del contratto verrà inoltre disposta ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie: a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice; b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni; d) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; e) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Galleria al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

È vietata la cessione, parziale o totale, della titolarità della concessione, a pena di decadenza. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione della propria forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento rispetto a quella comunicata all'atto della stipula della Convenzione con la dichiarazione resa secondo l'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

15. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del codice, il Concessionario ha presentato polizza fidejussoria della **Società Groupama Assicurazioni** – rilasciata da agenzia **N00188 Perugia agente Costantina Cascavilla** emessa il **19/03/2021 n. 111339516** per l'importo di Euro **612,57** con validità sino a **19/03/2022**, con previsione di proroghe

La Galleria può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di inadempimento del Concessionario; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Galleria senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se nel corso della concessione venga ad essere incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Galleria. La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione di apposito atto di verifica finale della conformità delle prestazioni rese.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, il pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

16. NORMATIVA APPLICABILE

Oltre che dal presente Capitolato, la Concessione è regolata dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale trova applicazione per tutto quanto qui non espressamente previsto e disciplinato.

Per quanto non espressamente previsto dal D.lgs. 50/2016, troveranno applicazione il Codice Civile.

Trovano altresì applicazione le previsioni di cui alla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", con prevalenza sulle previsioni del presente Capitolato, in caso di contrasto.

La Società è, altresì, tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione del servizio.

Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e - pertanto - nel testo attualmente vigente.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale, ai sensi degli artt. da 206 a 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno devolute alla competente autorità giudiziaria e, in particolare, per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente, invece, in via esclusiva, il T.A.R. per il Lazio sede di Roma.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento delle attività, in qualunque modo riconducibili all'affidamento, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, nonché dalla normativa europea di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

19. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico del Concessionario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA il Concessionario, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, gli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19.

Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

.....

(firma digitale)

Per la Società Cooperativa Sistema Museo

.....

(firma digitale)